



CITTA' METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE

Via Postiglione 44 – 70126 BARI

Pec: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it

Mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it

LETTERA D'INVITO/DISCIPLINARE

Procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120, per l'affidamento dell'appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO” - Comune di ALTAMURA (Bari)

Procedura finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 –

Missione 5- Componente 2 – Investimento 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2.

1. PREMESSE

La presente Lettera d'invito – Disciplinare di gara, contiene norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché alle modalità di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, oltre a ulteriori informazioni.

La gara ha per oggetto l'affidamento di un appalto integrato, ai sensi degli articoli 48, comma 5, della L. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (di seguito anche decreto semplificazioni bis) e 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il Codice dei contratti o codice), come modificato dal l'art. 1, comma 1, lett. b), della L. 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (di seguito anche decreto sbloccacantieri), per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori di **Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio Comunale D'Angelo presso il Comune di Altamura (Bari)** indetta con determina a contrarre n. 409 del 15.03.23 dal Dirigente del VI Settore "Realizzazione Manutenzione Opere Pubbliche" del Comune di Altamura.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui agli artt.36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Linea Guida ANAC n.1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" nel testo aggiornato al 15 maggio 2019, in quanto applicabile.

L'Ente Committente è la Città Metropolitana di Bari:

- indirizzo: via Postiglione 44 - 70126 Bari
- Tel. (+39) 080.5412.473 - Fax n. (+39) 080.5412.961
- email: stazioneappaltante@cittametropolitana.ba.it,
- PEC: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it

Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Giovanni MELE in forza al Comune di Altamura, individuato con Determinazione Dirigenziale n.893 del 08.07.2022

L'appalto è individuato dai seguenti codici:

CUP: J72H22000470006

CIG: 9716770444

CPV:45212290-5 lavori

CPV: 71222000-3 servizi progettazione

La stazione appaltante procederà ad inviare la lettera d'invito ad almeno 5 (**cinque**) **operatori economici**, iscritti all'elenco degli operatori economici della Città Metropolitana di Bari, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto in oggetto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Determinazione a contrarre ;
2. Lettera d'invito/ Disciplinare di gara e relativi modelli allegati:
 - i.Domanda di partecipazione (allegato 1);
 - ii.Modello DGUE (allegato 2);
 - iii.Dichiarazioni integrative (allegato 2-bis);
 - iv.Patto di integrità della CMB (allegato 3);
 - v.Patto di integrità del Comune di Altamura, unitamente al Codice di comportamento (allegato 3bis)
 - vi.Dichiarazione per i raggruppamenti / consorzi (allegato 4)

- vii. Tabella servizi di progettazione per requisiti tecnico professionale (allegato 5);
 - viii. Modello offerta economica (allegato 6)
 - ix. Dichiarazione sul rispetto dei principi del DNSH (allegato 7).
3. PFTE validato il 09.03.2023 e approvato dal Comune committente Delibera commissariale n. 53 del 13.03.2023

La documentazione di gara è disponibile sul sito della Città Metropolitana di Bari:
Sezione “elenco operatori economici gare telematiche” -

https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

2.2 CHIARIMENTI

Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti alla Città Metropolitana di Bari tassativamente **entro e non oltre il 22.03.2023** Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato e/o inviati e/o pervenuti ad un indirizzo di posta elettronica (anche PEC) diversi da quelli sotto indicati, anche se appartenente alla medesima Stazione Appaltante o all’Ente Committente. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I chiarimenti, concernenti la procedura di affidamento, potranno essere richiesti per iscritto al Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Bari, tramite la sezione “Comunicazioni” del portale appalti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I quesiti formulati per iscritto, verranno riscontrati, **entro e non oltre il 23.03.2023**, singolarmente e, se ritenuti di interesse generale, in forma anonima con nota pubblicata, nella apposita sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” della gara in oggetto rinvenibile sul portale appalti (sito internet <http://www.cittametropolitana.ba.it> - Sezione “elenco operatori economici gare telematiche” -

https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Analogamente le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto, pertanto, sono invitati a prendere regolarmente visione di eventuali pubblicazioni sul predetto sito, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” della gara in oggetto rinvenibile sul portale appalti (sito internet <http://www.cittametropolitana.ba.it>, - Sezione “elenco operatori economici gare telematiche”).

I concorrenti sono tenuti comunque ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di necessità o per impossibilità temporanea nell’utilizzo della pec o di accesso al portale appalti, le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante telefax e/o posta elettronica oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento, ai recapiti indicati dal concorrente nei documenti prodotti per partecipare alla gara, il cui utilizzo si intende automaticamente autorizzato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per l'informazione dei candidati e degli offerenti si applicano gli artt. 29 e 76 del Codice.

La Città Metropolitana di Bari comunica con gli operatori economici anche mediante pubblicazione di comunicazioni/informazioni sul proprio sito web. Le comunicazioni/informazioni pubblicate sul sito si intendono conosciute da tutti gli operatori a far data dalla pubblicazione stessa.

2.4 SOPRALLUOGO

I concorrenti dovranno autocertificare di aver preso visione della documentazione fotografica e aver effettuato sopralluogo in autonomia senza poter rilevare alcuna eccezione in merito allo stato dei luoghi. Non è prevista attività di verifica da parte della Stazione Appaltante in merito all'avvenuta effettuazione del sopralluogo né il rilascio di attestazioni correlate all'avvenuta effettuazione dello stesso. E' possibile effettuare il sopralluogo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, e la realizzazione dei lavori di **Manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dello Stadio Comunale D'Angelo presso il Comune di Altamura (Bari)**.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché per conformazione e destinazione d'uso dell'impianto sportivo e per la tipologia di lavori di cui trattasi, rende l'individuazione di più lotti prestazionali, non economicamente conveniente né funzionale al complesso dell'intervento progettato, che implica interconnessione tra le diverse parti delle opere da realizzare.

L'espletamento delle attività oggetto di appalto avverrà secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto.

Relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva per quanto stabilito dall'art. 23, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

L'importo a base di gara, indicato al netto dell'IVA, è pari ad € **670.488,13** di cui € 33.872,21 per la progettazione definitiva, € 18.457,88 per la progettazione esecutiva ed € 618.158,04 per i lavori di cui € 22.412,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il valore dei Lavori a base d'asta, al netto di oneri per la sicurezza ed IVA, ammonta ad € 595.745,14 ed il corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva a base d'asta è pari ad € 52.330,09, per totale soggetto a ribasso pari ad € 648.075,23.

Il contatto è da intendersi a corpo come indicato nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, il costo della manodopera, compreso nell'importo dei lavori a base d'asta è stato stimato in € 140.573,75.

Per quanto riguarda l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi secondo le indicazioni di cui al D.M. del 17/06/2016:

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | IMPORTO STIMATO LAVORI (euro) | CORRISPETTIVI |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | Codice | Descrizione | | | |
| EDILIZIA | E.11 principale | Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice | 0,95 | € 572.854,33 | € 28.752,64 |
| IMPIANTI | IA.03 secondaria | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,15 | € 45.303,71 | € 5.119,57 |
| TOTALE CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE DEFINITIVA | | | | | € 33.872,21 |
| EDILIZIA | E.11 principale | Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice | 0,95 | € 572.854,33 | € 15.190,07 |
| IMPIANTI | IA.03 secondaria | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,15 | € 45.303,71 | € 3.267,81 |
| TOTALE CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | € 18.457,88 |

Per quanto riguarda l'attività di esecuzione dei lavori, ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera, secondo le indicazioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Allegato A). Per le categorie specialistiche si applica il D.M.

Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248.

| <i>cat.</i> | <i>descrizione</i> | <i>importo</i> | <i>classifica</i> | <i>% su totale</i> | <i>indicazioni speciali ai fini gara</i> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | 364.961,49 | II | 59,04 | CATEGORIA PREVALENTE |
| OG1 | Edifici civili e industriali | 253.196,55 | I | 40,96 | CATEGORIA SCORPORABILE (OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE O SUBAPPALTO QUALIFICANTE) |

| ELEMENTI PRESTAZIONALI | Importo a base di gara |
|-------------------------------------------|------------------------|
| PROGETTAZIONE DEFINITIVA | € 33.872,21 |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € 18.457,88 |
| ESECUZIONE LAVORI | € 595.745,14 |
| ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | € 22.412,90 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO | € 670.488,13 |

Per il dettaglio delle attività da svolgere, si rimanda al capitolato speciale e ai relativi allegati.

3.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 28 marzo 2022, n. 25, ai fini del presente appalto troverà applicazione la revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo secondo quanto disposto dall'art.2.32 del capitolato speciale d'appalto.

4. TEMPO, LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'esecuzione dell'appalto dovrà rispettare la seguente tempistica:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redazione Progetto Definitivo | 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna del servizio |
| Redazione Progetto Esecutivo | 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo |
| Esecuzione dei lavori | 212 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore |

5. SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, anche con operatori economici estranei all'elenco in essere presso la Città Metropolitana, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti: possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di indicare un progettista, ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del Codice, senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune committente e l'operatore economico stesso.

In tal caso, il concorrente è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione,

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello 2 bis , DGUE e allegato 5.

Gli operatori economici che svolgeranno il servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) ed e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice in quanto compatibili.

Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 45 del Codice, potranno essere associati:

- a) gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

È in ogni caso ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti; ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice e fatto salvo quanto disposto dal comma 7 bis del medesimo articolo:

– è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

– è fatto divieto ai progettisti esterni individuati dai singoli concorrenti per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria rendere tali prestazioni in favore di più operatori partecipanti alla medesima procedura;

– i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, quelli tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per l'Impresa che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ai fini della partecipazione, è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso, l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa a concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 186-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le disposizioni che precedono trovano applicazione analogica, in quanto compatibili, anche alle situazioni di crisi aziendale regolate dalla disciplina di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, e s.m.i., in vigore il 15 luglio 2022.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici concorrenti, alla data della lettera d'invito devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, comprovati dalle dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/ 2000.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, unitamente all'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche .

Ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere proposta una Struttura Operativa che comprenda al suo interno la seguente professionalità, in possesso delle competenze richieste:

➤ n. 1 professionista abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.

81/2008

Trattandosi di appalto finanziato dai fondi del PNRR, è necessario garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021).

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 84 e 86 del Codice per quanto attiene ai mezzi di prova necessari a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara d'appalto.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura; i concorrenti, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare le informazioni/documentazioni richieste entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara la Stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità, la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 della predetta norma, sino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6.1 REQUISITI GENERALI

Fermo quanto previsto nel paragrafo precedente in merito ai soggetti ammessi a partecipare, in forma singola o associata, sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono preclusioni ai sensi dell'art. 80 del Codice.

In fase di gara il concorrente dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso del requisito mediante modello DGUE (allegato 2) e dichiarazioni integrative al DGUE (allegato 2bis).

Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del codice., CMB potrà escludere tale operatore in qualunque momento della procedura.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Altamura, e il mancato rispetto delle medesime costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, trattandosi di opera finanziata con fondi del PNRR, si precisa che:

- gli operatori economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono produrre **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**art. 47. c. 2 cit.**);

- gli operatori economici diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a:

a) consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. I medesimi operatori economici. sono altresì tenuti a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**art. 47 comma 3 cit.**);

b) consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (**art. 47 comma 3 bis cit.**);

Ai sensi del predetto **art. 47, comma 4, è requisito necessario, pena l'esclusione dalla gara:**

a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999 (art. 17);

b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile sia per la componente lavori che per la componente relativa ai servizi tecnici, e all'occupazione femminile per la sola componente dei servizi tecnici (al fine di calcolare tale quota del 30% vedasi art 5 del DPCM 7 dicembre 2021). L'assunzione dell'obbligo è dichiarata dagli operatori economici nell'allegato 2 bis.

NB La mancata assunzione degli obblighi di cui alla lett. b), mediante la corretta compilazione di quanto previsto al punto 33 del modello allegato 2 bis, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina esclusione automatica dalla procedura di gara in oggetto.

Con riguardo all'occupazione femminile per la componente lavori, il RUP ha inteso avvalersi della deroga di cui all'art. 47, co. 7, D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, per le seguenti motivazioni: *in considerazione della tipologia di lavoro che necessita di operazioni di movimentazione di carichi gravosi,*

oltre che di macchine operatrici e di manodopera altamente specializzata, che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.

Il mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3 bis e 4 del citato art. 47, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, come indicate nel capitolato

La violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Trattandosi di una procedura finanziata con fondi PNRR, agli operatori economici si richiede, inoltre, l'assunzione degli obblighi specifici di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili, gli obiettivi trasversali quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia. L'assunzione dell'obbligo è dichiarata dagli operatori economici nell'allegato 7.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

La Stazione appaltante procederà all'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario tramite la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come previsto dalla citata delibera ANAC n. 464/2022.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi di accesso – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura) ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella documentazione amministrativa. Al proposito, **si invitano i concorrenti** a verificare che il PASSOE richiesto e generato dal sistema sia conforme all'assetto del concorrente medesimo- in particolare:

- in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi ordinari di concorrenti dovrà recare l'indicazione di tutti i componenti il raggruppamento/consorzio (mandataria e mandante/i o consorziate equiparate);
- in caso di Consorzi di cui all'art. 46 del Codice dovrà indicare il consorzio e le consorziate esecutrici;
- in caso di ricorso all'avvalimento dovrà recare l'indicazione dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria;

Laddove vi fosse precaria funzionalità della connessione al predetto sistema AVCPASS la stazione appaltante potrà procedere all'espletamento della gara, ovvero all'esame delle offerte e alla proposta di aggiudicazione, al fine di evitare possibili ritardi nell'affidamento dei lavori in questione, fermo restando che si provvederà successivamente ad effettuare la regolarizzazione delle operazioni attraverso il sistema on line dell' AVCPpass, attraverso l'allineamento dei dati della piattaforma informatica con quelli acquisiti nel corso della presente procedura di gara.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

a) **requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263**, in relazione alla tipologia di operatore economico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) Per il professionista incaricato della progettazione esecutiva **iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto per il soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

d) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - **requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.

Il concorrente indica i nominativi e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti di cui alle lett. c, d, e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo con la qualifica di mandante;
- associato di un'associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Indicazione per gli operatori che si presentano in forma associata e consorzi stabili

- Requisiti sub a) e b):

Nelle ipotesi di RTI/consorzio ordinario/agggregazioni di imprese di rete/GEIE:

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui sub a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui sub b) deve essere posseduto:

- da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di Consorzi stabili:

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui sub a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui sub b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

- **Requisiti sub c), d):**

Il requisito di cui sub c) relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui sub d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data dell'invito, di servizi di ingegneria e di architettura, **solo per committenti pubblici**, di cui all'art.3, lett.vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria **pari a 1,5 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie

| categoria | ID. Opere | descrizione opera | corrispettivi | costo singole opere | importo minimo richiesto |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| EDILIZIA | E.11 Principale | Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice | € 43.942,71 | € 572.854,33 | € 859.281,49 |
| IMPIANTI | IA.03 Secondaria | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | € 8.387,38 | € 45.303,71 | € 67.955,56 |

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi suddetti deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti .

Il requisito non è richiesto per il giovane professionista.

- Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il predetto requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire – principale o secondaria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria), che al loro volta sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

In fase di gara il concorrente dichiara ai sensi del DPR 445/2000, mediante **l'allegato 5**, il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale elencando i servizi svolti a favore di **committenti pubblici** con indicazione:

- i) data di affidamento;
- ii) durata;
- iii) committente;
- iv) descrizione del servizio/prestazione, specificando l'oggetto dell'intervento e l'importo dei lavori di riferimento;
- v) importo corrispettivo servizio tecnico prestato;
- vi) ID opere, grado di complessità (rif. Tav. Z-1 D.M. 17 giugno 2016);
- vii) eventuali co-esecutori;
- viii) percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- ix) per i concorrenti che hanno partecipato in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

Il predetto elenco dovrà, altresì, indicare ai sensi degli art. 43 e 71 del DPR 445/2000, “*gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati*” relativi alle Amministrazioni committenti dei servizi dichiarati (RUP, riferimento ufficio , pec, tel).

Per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, ciascun componente il raggruppamento dovrà presentare l'elenco in argomento per la relativa qualificazione in gara.

La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- certificati rilasciati dall'Ente committente contraente, attestanti la regolare esecuzione del servizio svolto con indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo dei lavori di riferimento, dell'importo del corrispettivo liquidato e del periodo di esecuzione.

In alternativa:

- contratti stipulati con i committenti, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, unitamente all'attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto da parte del soggetto committente con indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo dei lavori di riferimento, dell'importo del corrispettivo liquidato e del periodo di esecuzione.

Ai fini della qualificazione, per la categoria “Edilizia” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria Impianti, ai fini della qualificazione, le progettazioni svolte per ID Opere appartenenti alla medesima destinazione funzionale sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti sopra richiesti, come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornata con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417/2019, al paragrafo V.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, prevale, in relazione all'identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

Si intendono servizi espletati/conclusi quelli per i quali l'operatore economico, alla data della lettera di invito, abbia completato le attività oggetto dell'affidamento.

Trattandosi di appalto integrato, l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti al presente paragrafo mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

Ai sensi dell'art. 92 comma 6 del DPR 207/2010, laddove i predetti requisiti previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possederli attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice oppure RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con incarico, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis del Codice:

3a) a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice

3b) a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

È ammessa la partecipazione del soggetto che abbia eseguito fasi di progettazione prodromiche a quella definitiva e esecutiva (studio di fattibilità, progettazione di fattibilità tecnica ed economica).

7.3 REQUISITI DI IDONEITÀ, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 83, co. 3, del Codice è **richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero **l'iscrizione all'albo delle società cooperative** per i soggetti tenuti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito di idoneità deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

A pena di esclusione, ai sensi degli artt. 83, comma 3 e 84 del Codice, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento, adeguate a coprire l'importo complessivo dei lavori, come di seguito precisato:

| Categoria | Cod. | Class. | Importo (€) | Incidenza % |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| OS6 prevalente | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | II | 364.961,49 | 59,04 |
| OG1 scorporabile | Edifici civili e industriali | I | 253.196,55 | 40,96 |

La categoria scorporabile è **a qualificazione obbligatoria** ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett.b) del D.L. n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014, pertanto qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione richiesta, le condizioni di qualificazione possono essere **alternativamente** le seguenti:

- a) Avvalimento
- b) Costituzione di un raggruppamento d'impresa;
- c) Subappalto ad imprese in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile.

Ai sensi dell'art.92 comma 1 del DPR 207/2010, qualora ai fini della qualificazione in gara per la categoria scorporabile si intenda ricorrere al subappalto qualificante, i corrispondenti requisiti devono essere posseduti dall'impresa concorrente con riferimento alla categoria prevalente.

Ai fini della qualificazione si richiamano le seguenti disposizioni normative in quanto compatibili con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28.04.2022 (C-642/20):

- a) art. 12 del Decreto Legge n. 47/2014 convertito dalla Legge n.80/2014;
- b) ai sensi dell'art. 216 - comma 14 - del Codice degli Appalti e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216 comma 27-octies del medesimo Codice, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II – Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) del DPR 207/2010;
- c) i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- d) per quanto attiene il possesso dei requisiti da parte dei raggruppamenti temporanei, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. Resta fermo il principio secondo cui la

suddivisione delle quote tra le imprese raggruppande deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna (delibera ANAC n. 524/2022);

e) Per i consorzi e i raggruppamenti di imprese, si applicano, altresì, le norme previste negli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle correlate disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla presente gara producendo, in alternativa alla qualificazione SOA come sopra descritta, idonea documentazione utile a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla presente gara. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Società cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI di soggetti di cui all'art. 46 del Codice

Il requisito di idoneità relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione dei requisiti del D.M. 263/2016.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 47 del Codice i requisiti devono essere valutati "in capo ai singoli consorziati" pertanto i requisiti che il consorzio stabile spende in gara possono essere esclusivamente quelli delle consorziate indicate quali esecutrici nella specifica procedura e non vale il cumulo alla rinfusa.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ovvero di attestazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice non è ammesso l'avvalimento per le opere superspecialistiche di cui al DM n. 248/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle correlate risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 8 e 105 del Codice dei contratti. Si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto. Il concorrente all'atto dell'offerta indica le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta comunque ferma la responsabilità dell'appaltatore.

10. GARANZIE

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La predetta dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23 bis del D.Lgs.n. 82/2005.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile la sottoscrizione della dichiarazione da parte di un soggetto non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 70,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del

20 dicembre 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano ai documenti di gara la copia informatica della ricevuta di versamento.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- a) accedere nella sezione "Area riservata" con le credenziali ottenute in fase di iscrizione oppure tramite SPID e prendere visione della lettera d'invito e della documentazione di gara;
- b) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile nel medesimo portale al seguente indirizzo: <https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/PresentazioneOfferteTelematiche.pdf>;
- c) possedere **firma digitale valida- in formato PADES-** del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

Al fine di evitare problemi in fase di caricamento della documentazione nella piattaforma, si invitano i concorrenti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, al proposito, scansioni a colori (dimensioni massime 15 MB per ciascun file- 50 MB tutto il plico comprensivo di documentazione amministrativa e offerte). Si invita, altresì, a non produrre documentazione non prescritta da norme di legge o dal presente bando.

Servizio supporto Operatori economici

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 - 13:00 e dalle 14:00 - 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile. Si consiglia di inviare le richieste di assistenza tecnica compilando il format disponibile nella sezione "Elenco operatori economici - Gare Telematiche - Assistenza tecnica". È tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti: Tel. call center: +390422267755 - e-mail: service.appalti@maggioli.it

Il plico telematico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica **entro il termine perentorio del 27.03.2023 ore 09:00** oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

Il plico telematico sarà composto dalle seguenti sezioni:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni e/o integrazioni al plico già presentato. Entro il termine ultimo è consentito anche ritirare l'offerta.

Al termine dell'inserimento sulla piattaforma telematica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, il sistema consente l'invio telematico del plico attraverso l'apposita funzione "conferma e invia

offerta”. A conferma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una notifica generata automaticamente dal sistema recante data e ora di presentazione della propria offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
2. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza;
3. devono contenere la dichiarazione che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci, nonché delle disposizioni di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Le dichiarazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla presente gara d’appalto dovranno essere prodotte mediante tutta la documentazione richiesta.

Le dichiarazioni e le offerte dovranno essere prodotte, preferibilmente, utilizzando i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, allegati al presente disciplinare.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i modelli su indicati per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare e/o previsti dalla vigente normativa egli resta l’unico responsabile dell’esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle prescrizioni di legge ed alle richieste di cui al presente disciplinare.

Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni del codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 aggiornato al D.Lgs. 217/2017.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata, laddove richiesta, in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

N.B. Non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina esclusione automatica dalla procedura di gara in oggetto, la mancata assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e, per la sola attività di progettazione, all'occupazione femminile, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021. Si invita a compilare con attenzione il punto 33 dello schema di dichiarazione di cui all'allegato 2 bis.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa da presentare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica è costituita da:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura (allegato 1);
- 2) DGUE (allegato 2);
- 3) dichiarazioni integrative (allegato 2 bis);
- 4) Documento "Patto di Integrità" (allegato 3), di cui al vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Bari e Patto di integrità/codice comportamento del Comune di Altamura (Allegato 3 bis) debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del concorrente. Se più operatori economici partecipano alla procedura in oggetto sotto forma di raggruppamento/consorzio/rete d'impresa, GEIE, o di eventuali esecutori individuati dal Consorzio stabile, di cooperative o tra imprese artigiane, o di imprese ausiliarie, il medesimo Patto deve essere sottoscritto da ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- 5) Tabella servizi di progettazione per requisiti tecnico professionale (allegato 5)
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;

- 7) PASSOE che, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento indicherà anche l'impresa/e ausiliarie;
- 8) dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva
- 9) documentazione in caso di avvalimento;
- 10) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 11) Dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di DNSH (allegato 7);
- 12) in caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui **all'allegato n.1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'operatore invitato indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, di cooperative o di imprese artigiane, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o da un suo procuratore:

- nel caso di impresa individuale dal suo titolare;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società, consorzi stabili, di cooperative o di imprese artigiane, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura

L'operatore dichiara di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni richieste per partecipare alla gara d'appalto in oggetto, come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dai documenti di gara, così come riportato nell'allegato 1 domanda di partecipazione, nell'allegato 2 DGUE e nell'allegato 5 – tabella dei requisiti tecnico-professionali.

Vista la risposta a interpello n. 7 del 05/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate, la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto non è soggetta all'imposta di bollo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE (allegato 2)** in conformità alle indicazioni di cui al D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016), messo a disposizione in formato digitale sul sito ufficiale <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo quanto di seguito indicato.

Parte I_ – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura in oggetto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la seguente documentazione firmata digitalmente:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. Dichiarazione secondo il modello in allegato 2 bis;
3. Patto d'integrità secondo lo schema in allegato 3;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. PASSOE con indicazione di tutte le imprese ausiliarie.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo dell'appalto, nel rispetto dell'art. 31, comma 8 e 105 del Codice e del precedente paragrafo 9.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di impresa individuale dal suo titolare;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, ove presente, e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento dai soggetti ausiliari di cui l'operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Devono essere dichiarate, altresì, tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del concorrente e le misure di self cleaning adottate per le fattispecie di cui all'art. 80 comma 1 e 5 del Dlgs.50/2016. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante. Attese le esigenze di celerità del procedimento di gara in oggetto, alle predette dichiarazioni deve essere allegata tutta la documentazione a comprova (a titolo esemplificativo sentenze, memorie di parte, decreti di rinvio a giudizio, avvisi di conclusione delle indagini preliminari, sanzioni ispettorato lavoro, provvedimenti di risoluzione contrattuale, ecc.)

Il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico rende, altresì, mediante il modello DGUE la dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti che potrebbero essere potenzialmente in conflitto d'interesse rispetto alla stazione appaltante, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazioni integrative- allegato 2 bis

Ciascun concorrente, secondo lo schema di cui in **allegato 2 bis**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rende, tra le altre, le seguenti dichiarazioni:

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 4 e 5, lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, di cui al comma 1, lettera b-bis);

2) dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per

i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'A.N.AC..

Per le società di ingegneria

g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;

i) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'A.N.AC..

Per ogni altra società

l) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane

J) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3) dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

4) dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. d), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008;

5) dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

L'allegato 2 bis è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di impresa individuale dal suo titolare;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

L'allegato 2 bis è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, ove presente, e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, di cooperative, di imprese artigiane, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento dai soggetti ausiliari di cui l'operatore economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti;

Per quanto concerne le attestazioni di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico rende, mediante il modello DGUE ed il modello di dichiarazione di cui in allegato 2bis), le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per conto di tutti i soggetti indicati nel

comma 3 del medesimo articolo - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data dell'invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In alternativa, nei suindicati modelli di dichiarazione dovrà essere specificato che ciascun titolare di cariche, di cui all'art. 80 comma 3, provvederà autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni, sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione societaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Ulteriori dichiarazioni integrative

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)

a) tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le disposizioni che precedono trovano applicazione analogica in quanto compatibili, anche alle situazioni di crisi aziendale regolate dalla disciplina di cui al D.Lgs 12 gennaio 2019, n.14, e s.m.i., in vigore il 15 luglio 2022.

Per gli operatori che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile

idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale, provvederà all'esclusione dalla gara dei medesimi concorrenti.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1

Nel caso studi associati

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista, laddove prescritto, di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione, secondo il modello di cui in **allegato 4**, attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

d) (solo per i raggruppamenti temporanei e laddove prescritto) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per i Consorzi stabili, i Consorzi di Cooperative e quelli di imprese artigiane:

a. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia, con indicazione delle imprese consorziate;

b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara - qualora non vi sia tale indicazione, si intende che il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" presente al seguente link:

https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

L'offerta economica inserita nel sistema telematico dovrà indicare il ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 648.075,23 (lavori € 595.745,14 + progettazione definitiva € 33.872,21+ progettazione esecutiva € 18.457,88), al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'IVA.

L'offerta dovrà altresì indicare:

- il corrispettivo rispettivamente riferito alla progettazione definitiva, esecutiva ed all'esecuzione dei lavori;
- relativamente alla componente lavori, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza si configura come un obbligo disposto direttamente dalla legge la cui inadempienza comporta l'esclusione dalla gara.

Inseriti tali valori, la piattaforma telematica genererà automaticamente il documento "Offerta economica" ovvero un file PDF standardizzato contenente i valori innanzi indicati.

Il concorrente dovrà quindi effettuare il download del file PDF dell'offerta economica, generato automaticamente secondo le modalità innanzi esposte, firmarlo digitalmente e caricarlo nel sistema telematico.

Il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola. Si procederà all'arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Unitamente al citato file PDF "offerta economica" l'operatore economico inserisce a sistema il file di cui in allegato n. 6, firmato digitalmente, con cui lo stesso specifica i propri costi della manodopera e rende le dichiarazioni ivi previste.

I valori economici dichiarati, saranno vincolanti per la ditta aggiudicataria, come pure il CCNL applicato. Si precisa che, nel caso di concorrenti associati, l'offerta e il modello di cui in allegato 6, dovranno essere sottoscritti digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche:

- che superino l'importo a base d'asta
- che risultino parziali e/o incomplete;
- condizionate o a termine.

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Ai sensi dell'art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere, o comunque in caso di discordanza tra i ribassi proposti nei modelli di offerta, prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020.

Ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, cc. 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara si svolgeranno nella data e negli orari che saranno resi noti nella apposita sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" della gara in oggetto, rinvenibile sul portale appalti (sito internet

<http://www.cittametropolitana.ba.it> - Sezione “elenco operatori economici gare telematiche” - https://cittametropolitanabari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp).

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, nella prima seduta, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Al termine delle verifiche di cui sopra il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante provvede a:

- a) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio; di qui in poi Appalto integrato de marinis
- b) procedere alle eventuali esclusioni.

Laddove la procedura non venga sospesa per consentire il soccorso istruttorio, il seggio di gara procede successivamente all'apertura delle offerte economiche, all'esclusione di quelle che risultano anomale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2 bis, del Codice, laddove applicabile, procedendo quindi all'individuazione dell'offerta aggiudicataria.

All'esito delle operazioni di cui sopra la graduatoria è elaborata automaticamente dalla piattaforma.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara il seggio provvede a comunicare, tempestivamente al Servizio Stazione Unica Appaltante i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 6.1

Delle operazioni di gara il seggio di gara redige apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, e/o mediante richiesta diretta all'aggiudicatario.

Nel caso in cui le offerte economiche di due o più concorrenti siano le stesse, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa. Ove permanga l'ex aequo si procede mediante sorteggio.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Laddove non possa trovare applicazione la procedura di cui all'art.97, comma 2 bis, del codice, il RUP, al quale il seggio di gara trasmette la relativa documentazione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono in base ad elementi specifici, anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, comma 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Servizio Stazione Unica Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti in ordine all'aggiudicazione dell'appalto.

Prima dell'aggiudicazione si procede alle verifiche di legge di cui all'art. 95 comma 10 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP, sulla scorta di propria dichiarazione, comunicherà alla stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, laddove prevista. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune Committente ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La garanzia provvisoria, laddove prevista, è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune Committente.

L'importo presunto complessivo delle spese di pubblicazione è pari a circa € 2.000,00. Tempestivamente sarà comunicato l'importo esatto nonché la relativa modalità e termini di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi a seguito di istanza al seguente indirizzo pec: stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Altamura sono contitolari del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di scelta del contraente e tratteranno i dati personali dei rappresentanti legali dei soggetti candidati e gli altri dati personali previsti dal presente disciplinare esclusivamente per adempiere agli obblighi legali previsti dal D.Lgs. 50/2016, così come sancito dall'art. 6, p. 1, lett. b del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

I predetti dati personali saranno

1. comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio;
2. trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
3. conservati per l'intera durata della procedura di scelta del contraente fatto salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gdpd.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR);

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il titolare ai seguenti recapiti:

Città Metropolitana di Bari – Lungomare Nazario Sauro 29 – 70121 – Bari – C.F. 80000110728 - email sindaco@cittametropolitana.ba.it - PEC protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it - Tel. 0039.080.54.12.111

Comune di Altamura – P.zza Municipio n. 1 – P IVA 02422160727
PEC protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it –

oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Città Metropolitana di Bari ai seguenti recapiti:

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250

Il Dirigente
Avv. Nunzia POSITANO

ALLEGATI:

- *All.1 – Domanda di partecipazione*
- *All.2 - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)*
- *All.2 bis –Dichiarazioni integrative*
- *All.3 - Patto d'integrità della CMB*
- *All. 3 bis Patto di Integrità/ codice comportamento Comune Altamura*
- *All. 4 . Dichiarazione di impegno a costituire RTI/Consorzi*
- *All. 5 - Tabella servizi di progettazione per requisiti tecnico professionale*
- *All. 6 – Offerta economica*
- *All. 7 Dichiarazione rispetto DNSH*